



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE ARCHEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

schema di lettera di invito/disciplinare di gara

PEC: OE INVITATO

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'art. 2 c. 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 come integrata dall'Ordinanza n. 51 del 29/03/2018 per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX PLESSO SCOLASTICO IN F.NE CESACASTINA** del Comune di Crognaleto" CIG: 8578269385, CUP: G43J19000050006;

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 295/588 del 29/12/2020 assunta dal Dirigente Geom. Zinilli Alessandro, esecutiva a norma di legge e pubblicata sul "*profilo del committente*" della stazione appaltante link www.comune.crognaleto.te.it;

VISTO l'esito dell'INDAGINE DI MERCATO, come risulta dal verbale di procedura del..... e determinazione dirigenziale n.;

INVITA

Codesto operatore economico a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX PLESSO SCOLASTICO IN F.NE CESACASTINA** del Comune di Crognaleto", secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d'invito/disciplinare di gara.

TITOLO 1°

art. 1.1 - Premessa.

Il presente documento, contiene le norme relative alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: " Demolizione e ricostruzione ex plesso scolastico in f.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto " CIG: 8578269385 CUP: G43J19000050006;

Per le finalità di cui sopra, il presente disciplinare contiene:

- le modalità di partecipazione alla procedura di gara,
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, • i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione e dell'offerta,
- i criteri e la procedura di aggiudicazione.

art. 1.2 Stazione appaltante

serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16: Geom. Zinilli Alessandro

art. 1.3 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati;
- 2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;
- 3) Ordinanza di inagibilità;
- 4) Scheda Aedes;
- 5) Documentazione tecnica fornita dall'Ente Proprietario: studio di fattibilità Tecnico/Economica;



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

6) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo: <http://www.comune.crognaleto.te.it>

art. 1.4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio tramite Pec a tutti gli operatori economici invitati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

art. 1.5 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

TITOLO 2° art. 2.1 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto concerne l'affidamento di incarico professionale per i servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione delle opere di Demolizione e ricostruzione ex plesso scolastico in F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto; L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) elaborazione della Progettazione, definitiva, relazione geologica, relazione archeologica, piano di sicurezza e coordinamento, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- b) Direzione dei lavori redatta ai sensi dell'art.101 Dlgs. 50/16 e del D.M. 07/03/2018 n. 49 e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, per i quali l'affidamento e relativa esecuzione sono posticipati all'esito della intervenuta approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ex art. 4 comma 4 Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10.05.2018 con esclusione di indennizzo e/o risarcimento in caso di mancata esecuzione delle predette prestazioni a seguito di mancata approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario;
- c) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- d) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
- e) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

La progettazione dovrà essere redatta:



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

- con il **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia**, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario e ss.mm.ii.;
- **tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)** di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

Art. 2.2 - Tipologia dell'appalto

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria: CPV: 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria

Art. 2.3 - Luogo di esecuzione

Variante Provinciale Fraz. Cesacastina – 64043 Crognaleto (TE)

Art. 2.4 – Durata: termini massimi per l'esecuzione del servizio

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, relazione geologica, relazione archeologica è definito complessivamente in **55 giorni (cinquantacinque)**, naturali e consecutivi, esclusi i tempi per l'ottenimento dei pareri così suddivisi:

- a. relazione archeologica **10 giorni (dieci) naturali e consecutivi**, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione del progetto dalla Stazione appaltante;
- b. progettazione Definitiva: **45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi** decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP
- c. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: **15 giorni naturali** e consecutivi dalla ricezione del parere;

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto definitivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Art. 2.5 - Procedura di gara

Procedura negoziata ex art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.6 - Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 così come modificato dall'art. 1 bis D.L. 123/2019

Art. 2.7 - Disciplina normativa

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- norme contenute nella lettera di invito, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di disciplinare d'incarico;
- D.L. 17-10-2016 n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" e ss.mm. e ii.;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11/07/2018, n. 51 del 29/03/2018 e quelle emanate successivamente; - Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate; - Normativa di settore.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

TITOLO 3°

DISCIPLINA ECONOMICA.

Art. 3.1 - Importo stimato delle opere oggetto di progettazione

L'importo totale dei lavori e delle somme a disposizione per l'intervento di Demolizione e ricostruzione ex plesso scolastico in F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto è stato quantificato complessivamente in €. **969.920,00**.

Le singole categorie omogenee di lavorazioni potranno essere rideterminate in sede di progettazione. **Il suddetto importo totale dell'intervento rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione.**

Art. 3.2 - Importo a base di gara

L'importo complessivo stimato, posto a base d'asta per l'affidamento dei servizi d'ingegneria, è pari a €. **107.001,36** (Euro centosettemilauno/36) comprensive di spese ed oneri accessori, escluso oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge.

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori".

L'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono opzionali e subordinate all'approvazione del progetto esecutivo.

Il corrispettivo delle prestazioni si intende a corpo. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, secondo le modalità indicate nella medesima disposizione.

Il pagamento dei corrispettivi per le attività effettivamente espletate verrà effettuato dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario del Governo, all'uopo potendo impiegare le risorse provenienti dall'anticipazione appositamente prevista dall'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 27/2017.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come di seguito riassunto:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	280.160,00	10,00%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	210.120,00	10,00%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	70.040,00	15,00%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	70.040,00	15,00%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e	1,15	70.040,00	15,00%



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

		<i>costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>			
--	--	---	--	--	--

L'appalto è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza del Commissario n. 56 del 29/03/2018.

Art. 3.3 - Descrizione delle prestazioni richieste

Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sono puntualmente riportate nell'allegato schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

TITOLO 4°

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 ed all'art. 3 lettera vvvv) del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 4.1- Requisiti generali

- 4.1.1 Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4.1.2 Possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";
- 4.1.3 Permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
- 4.1.4 Non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.

Il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FARE MOLTA ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4.1.3 (iscrizione elenco speciale), a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che "in considerazione dell'oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti;

Art. 4.2- Requisiti speciali e mezzi di prova

- 4.2.1 Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge;
- 4.2.2 Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

4.2.3 Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 e sue rettifiche avvenute con determinazioni dirigenziali n. 58 del 06/10/2017 e n. 63 del 13/10/2017, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a **2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate come segue:

Comune	Denominazione Edificio	REQUISITO	
		<i>Importo globale pari a 2 Volte l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie</i>	
CROGNALETO	EX PLESSO SCOLASTICO IN F.NE CESACASTINA	E.06	€.560.320
		S.03	€.420.240
		IA01	€.140.080
		IA02	€.140.080
		IA03	€.140.080

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

4.2.4 Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 295/588 del 29/12/2020, di 2 servizi di ingegneria e di architettura - c.d. "servizi di punta" - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a **0,8 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

Comune	Denominazione Edificio	REQUISITO	
		<i>Importo due lavori c.d. "servizi di punta"</i>	
CROGNALETO	EX PLESSO SCOLASTICO IN F.NE CESACASTINA	E.06	€.224.128
		S.03	€.168.096
		IA01	€.56.032
		IA02	€.56.032
		IA03	€.56.032

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, **NON** è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

progettazione. E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.

- 4.2.5 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso - o, se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 3 (tre) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 3 (tre) unità da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
- 4.2.6 Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 3 (tre) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
- 4.2.7 Figure professionali minime: indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti idrosanitari	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti elettrici	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008)	1 (può coincidere con altre figure)



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Coordinatore in fase di Progettazione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008)	1 (può coincidere con altre figure)
Coordinatore in fase di Esecuzione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008)	1 (può coincidere con altre figure)
Geologo	Geologo iscritto al relativo albo professionale	1
Giovane Professionista incaricato quale Progettista (obbligatorio per RTP)	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008)	1 (può coincidere con altre figure)
Archeologo (verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016)	Tecnico appartenente all'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica istituiti dalla Direzione Generale educazione e ricerca del MiBACT	1

N.B. Si precisa che l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In particolare **l'incarico professionale in oggetto comprende anche la redazione di relazioni geologiche e tale attività non può essere oggetto di subappalto** ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
- ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
- così come stabilito nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).
- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.
- I consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.
- Potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

N.B. In caso di Associazione Temporanea di Professionisti, essa può partecipare semplicemente come "costituenda", mentre andrà immediatamente formalizzata in caso di aggiudicazione della procedura negoziata; i requisiti professionali di ogni singolo componente dell'ATP si sommano. **I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii..

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è la seguente:

- elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.2, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;
- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.3, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 3 (tre) unità indicate al presente al punto 4.2.4;
 - per i professionisti singoli e associati documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 3 (tre) unità indicate al punto 4.2.5;
- I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Art. 4.3 Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ed idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 4.4 Subappalto.

Il Soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione.

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto. Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4.5 Sopralluogo

Il sopralluogo non risulta obbligatorio ai sensi dell'art. 8 c. 1 del D.L. 76/2020, pertanto non sarà motivo di esclusione dalla gara.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Art. 4.6. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la produzione di garanzia provvisoria.

Art. 4.7. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Art. 4.8 Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC

Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

TITOLO 5°

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 5.1 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

L'interessato dovrà provvedere alla presentazione dell'offerta completa dei documenti richiesti entro e non oltre le ore ____ del _____, secondo le modalità e le procedure previste dal portale ASMECOMM all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/index.php>, per cui si rimanda al medesimo, per la consultazione di manuali e tutorial di interesse.

Art. 5.2 CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione e fatte comunque salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento di integrazione in sanatoria – soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti documenti:

5.2.1 Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive (di cui all'allegata modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/ requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata – previste dal presente disciplinare (vedasi TITOLO 4° SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI e rispettivi sottopunti) ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito).
- al possesso, in capo al concorrente, singolo o raggruppato, di valido/i titolo/i per svolgere professionalmente tutte le attività nei settori oggetto del presente appalto;

La modulistica disponibile, consta dei seguenti documenti:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO 1)** – sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine. In caso studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la domanda deve essere presentata ovvero sottoscritta da tutti i professionisti associati;

• **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MODELLO 2)** in carta libera, redatta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 utilizzando il **documento di gara unico europeo (DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Il predetto schema è stato aggiornato in alcune parti a cura della stazione appaltante, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo) e adattato alla procedura in argomento.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** deve produrre un solo documento di gara unico europeo - DGUE, compilando le seguenti parti:

1. **PARTE II: Informazioni sull'operatore economico:**

Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*): **dovrà essere indicata, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del Codice, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;**

Sezione B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: **ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei soggetti ivi indicati;**

(se del caso) **Sezione C- Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento);**

(se del caso) **Sezione D- Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento ;**

- **PARTE III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice e ss.mm.ii.):** tutte le sezioni;

N.B. Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, espressamente indicati nella Parte II,

Sezione B;

- **PARTE IV: Criteri di selezione:**

Sezione A e C per le parti di competenza, in base ai requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare di gara. Nella **Sezione A - idoneità**, ai sensi dell'art.83, comma 1, lett. a), del Codice, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in un registro professionale o commerciale, con indicazione della data e del numero di iscrizione. Dovrà essere compilato, inoltre, il punto 2 con l'indicazione dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell'incarico nonché con l'indicazione delle informazioni sull'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e sul non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Nella **Sezione C - punto 1b)**, dovranno essere indicati i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati all'art. 4.2 del presente disciplinare. Nel **punto 6** dovranno essere indicati i componenti della struttura tecnica operativa e, in particolare, i dati identificativi di tutti i soggetti che svolgeranno materialmente le prestazioni (nome e cognome, data e luogo di nascita, titoli di studio, estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento), specificando, inoltre, la natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara. **Sezione D - Non richiesta**

- **PARTE VI: Dichiarazioni finali.**

Si precisa:

a. Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera **e)**, del Codice, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato).

b. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera **f)**, del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del documento:

c. **PARTE II:** Informazioni sull'operatore economico;

Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) e **Sezione B** Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

- **PARTE III:** Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice): tutte le sezioni

- **PARTE IV:** Criteri di selezione;

- **PARTE VI:** Dichiarazioni finali.

Qualora il consorzio stabile si qualifichi utilizzando i requisiti delle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni oppure mediante avvalimento, utilizzando i requisiti delle consorziate non individuate quali esecutrici, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorziati sono tenuti a compilare anche la parte del DGUE pertinente con riferimento ai requisiti di carattere speciale.

- Nel caso di **avvalimento** dei requisiti, il concorrente indica, nella **Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti** del DGUE, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. I soggetti ausiliari **compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Parte II - Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV (esclusa la Sezione B) e dalla Parte VI.**

N.B. In ragione di quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice, se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio e professionali (di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

- Nel caso di partecipazione del **curatore del fallimento**, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di **imprese ammesse a concordato con continuità aziendale** ai sensi dall'art. 110, comma 3, del Codice, l'operatore economico è tenuto a compilare la **Parte III: Motivi di esclusione - Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali** del DGUE e ad allegare, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato. Se ricorre l'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 110, dovrà essere prodotta anche l'ulteriore documentazione relativa all'avvalimento dei requisiti, specificata al successivo punto A.6.

L'operatore economico ammesso a concordato con continuità aziendale non può partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

N.B l'utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 5.3 del presente disciplinare).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un **documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000** (le stesse dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura); Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui al successivo art. 5.3 in materia di soccorso istruttorio).

In particolare, si specifica che sarà in ogni caso accettato il DGUE.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.P.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle classi e categorie richieste in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.P. – la copertura dei requisiti speciali posti a gara.

Si ricorda che nel caso di R.T.P. ogni componente il R.T.P. deve autocertificare il possesso dei rispettivi requisiti di ordine generale e speciale.

5.2.2 Documentazione da presentare in caso di avalimento

In caso di avalimento (OVE CONSENTITO dall'art. 89, comma 11, del D. Lgs.50/2016), il concorrente e il soggetto ausiliario autocertificano il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale necessaria all'esecuzione delle prestazioni da assumere, allegando le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata (**MODELLO 3**), ovvero:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5.2.3 Attestazione di sopralluogo

Come riferito all'art. 4.5 del presente bando, il sopralluogo non risulta obbligatorio ai sensi dell'art. 8 c. 1 del D.L. 76/2020, pertanto non sarà motivo di esclusione dalla gara.

5.2.4 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente necessario ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

5.2.5 Documentazione da presentare in caso di identità plurisoggettiva e i consorzi

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

5.2.6 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (**MODELLO 1**):

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Art. 5.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 5.4 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello della Stazione Unica Appaltante (MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell'operatore economico).

L'offerta economica consiste nell'indicazione del ribasso percentuale unico rispetto alla base d'asta. Il ribasso oggetto dell'offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali è stata determinata la base d'asta.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali (ad esempio: 12,345); eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia né ai fini dell'aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 5.2.1, e quindi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo-offerta (MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell'operatore economico) predisposto dalla stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato); Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

La busta "B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura "B - offerta economica" e deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro;

Titolo 6°

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 6.1 Criterio di aggiudicazione

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016, così come modificato dall'art. 1 bis D.L. 123/2019.

6.2.1. APERTURA DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __/__/__, alle ore 10.00 esclusivamente in seduta virtuale sulla piattaforma (per logistiche legate all'emergenza sanitaria in atto). Alla stessa vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/index.php> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 3 (tre) giorni naturali e consecutivi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà quindi a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

6.2.2. APERTURA DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

Terminate le operazioni di verifica dell'offerta amministrativa il RUP in seduta pubblica procederà all'apertura della busta "B – OFFERTA ECONOMICA", presentata dall'aggiudicatario provvisorio e dal concorrente estratto mediante il sorteggio.

Il RUP procederà, a verificare il tempestivo deposito della documentazione di gara, la completezza dell'offerta presentata dando lettura dell'importo complessivo dell'offerta e del corrispondente ribasso percentuale, selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica e successivamente procederà al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia tra quelli individuati dall'art. 97, comma 2 e comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando tutti i decimali indicati e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell'art. 77, r.d. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio in seduta pubblica.

6.2.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, trattandosi di servizi di ingegneria da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il RUP procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di un numero di offerte valide inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020). In quest'ultimo caso la stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

6.2.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, mediante la sottoscrizione della lettera di accettazione, è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione della lettera di accettazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della lettera d'accettazione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione la Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Tale polizza di responsabilità civile professionale, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e/o dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

6.2.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Teramo.

6.2.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

6.2.7 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

[da utilizzare nelle more dell'approvazione di un protocollo proprio della Regione]

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
 - Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
 - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
 - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
 - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
 - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.F. 80004590677
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
 - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
 - Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici

Per tutto quanto non indicato nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Dirigente
Geom. Zinilli Alessandro

